

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2020, n. 27-1079

Art. 1, comma 2 della Legge 9 aprile 2002, n. 55. Espressione dell'Intesa per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto di modifica alla centrale termoelettrica Torino Nord mediante l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico di potenza pari a circa 7 MW, presentato da IREN Energia S.p.A. nei Comuni di Collegno e Torino (TO).

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 2, della Legge 9 aprile 2002, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, in materia di misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale prevede che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, e gli interventi di modifica o ripotenziamento degli stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione territorialmente interessata;
- con riferimento a tale norma, IREN Energia S.p.A. con nota prot. IE03233 del 3 ottobre 2019 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) richiesta di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica a ciclo combinato Torino Nord sita nei Comuni di Collegno e Torino (TO);

l'intervento di modifica in esame consiste nella installazione di un sistema di accumulo di batterie a ioni di litio da circa 7 MW per la regolazione primaria di frequenza finalizzato a incrementare le prestazioni dinamiche della centrale termoelettrica nel servizio di regolazione di frequenza, migliorando i rendimenti economici dell'impianto. Il sistema di accumulo parteciperà direttamente al bilanciamento del sistema elettrico, consentendo anche una maggiore penetrazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Preso atto che:

- per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione all'intervento di modifica in oggetto, in esito alla valutazione preliminare espletata dal Ministero dell'Ambiente (MATTM) che ha escluso la necessità di sottoporre il progetto a successive procedure di valutazione ambientale (nota prot. 21155 del 9.08.2019), in data 7.10.2019 il MISE ha indetto apposita Conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/1990;
- a conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa, acquisiti i pareri di competenza, il MISE con nota prot. 1370 del 22.01.2020 ha provveduto a richiedere alla Regione Piemonte l'espressione dell'intesa.

Dato, inoltre, atto che:

- per gli effetti della D.G.R. n. 54-1625 del 28.02.2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi statali, la Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto con nota n. 9575 del 29.01.2020 alla indizione della

Conferenza di servizi in modalità semplificata, ai fini dell'acquisizione dei contributi interni finalizzati a verificare la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale;

- nell'ambito dell'istruttoria tecnica del progetto sono stati acquisiti i seguenti contributi:
 - nota prot. 16131 del 13.02.2020 del Settore regionale Territorio e Paesaggio, in cui si rileva come l'intervento in progetto non evidenzia elementi di criticità in relazione al Piano Paesaggistico regionale e non necessita del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D. lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 - nota prot. 5931 dell'11.02.2020 del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, in cui si dichiara che, ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.r. 23/1984, art. 6, nulla osta alla realizzazione del progetto di modifica, così come dettagliato nella Relazione descrittiva presentata dalla Società proponente;
 - nota prot. 18846 del 19.02.2020 del Settore regionale Progettazione Strategica e Green Economy, in cui si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, dichiarando che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Collegno e Torino;
 - comunicazione trasmessa in data 5.02.2020 a mezzo posta elettronica dal Settore regionale Servizi Ambientali, in cui si esprime parere favorevole subordinato al rispetto della seguente condizione relativa alla componente rifiuti:
 1. nelle successive fasi previste, il progetto dovrà riportare in dettaglio le tipologie di rifiuti prodotti in fase di costruzione e dismissione e i quantitativi previsti per ciascuna tipologia. Nella fase di demolizione dovrà essere garantito lo smantellamento selettivo delle opere presenti e favorito l'invio del materiale negli impianti di recupero disponibili sul territorio. Secondo quanto previsto dalla normativa, solo qualora si verifichi l'impossibilità del recupero, i rifiuti potranno essere destinati allo smaltimento.

Dato atto, pertanto, che in esito all'istruttoria effettuata, in considerazione del fatto che l'intervento, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale, risulta corrispondere ad un'esigenza di miglioramento delle prestazioni dell'impianto in termini di regolazione di frequenza;

vista la Legge 9 aprile 2002, n. 55;

vista la dgr n. 54-1625 del 28.02.2011 disciplinante le funzioni di coordinamento e responsabilità dei procedimenti regionali diretti all'espressione dell'intesa nell'ambito dei procedimenti statali di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti e gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Nazionale, nonché di impianti termoelettrici di potenza superiore a 300 MWt;

vista la dgr n. 4-439 del 29 ottobre 2019 di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale;

dato atto della nota prot. 16131 del 13.02.2020 del Settore Territorio e Paesaggio;

dato atto della nota prot. 5931 dell'11.02.2020 del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino;

dato atto della nota prot. 18846 del 19.02.2020 del Settore Progettazione Strategica e Green Economy;

dato atto del contributo pervenuto via posta elettronica dal Settore regionale Servizi Ambientali in data 5.02.2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 9 aprile 2002, n. 55, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata da IREN Energia S.p.A. ed avente ad oggetto l'installazione di un sistema di accumulo di potenza pari a circa 7 MW presso la centrale termoelettrica Torino Nord nei Comuni di Collegno e Torino (TO);
- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto della condizione illustrata in premessa in materia di smaltimento dei rifiuti, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico;
- di demandare al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza ai Comuni di Collegno e Torino, nonché alla società IREN Energia S.p.A.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22 del 12.10.2010.

(omissis)